



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 05/04/2018

OGGETTO : *Integrazione e rettifica deliberazione di Giunta comunale n 140/2016 ad oggetto: “Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi per la definizione della vertenza in atto relativa all’immobile in comproprietà sito in via Roma n.75.”.*

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **cinque** del mese di **aprile** , alle ore **17,30** ,nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di G.C. n.140 del 29/11/2016 avente ad oggetto: *“Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi per la definizione della vertenza in atto relativa all’immobile in proprietà sito in via Roma n.75.”* il cui contenuto si richiama nel presente atto.

VISTO l’atto di transazione sottoscritto, in esito all’adozione della succitata delibera, tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi (C.F.: LSARLB51B55D218B) nata a Curinga il 15/02/1951 e residente a Monte Spertoli (FI) in via Poppiano n.78, finalizzato alla risoluzione della controversia avente ad oggetto l’immobile in proprietà tra gli stessi sito in Curinga in via Roma, n.75.

RICHIAMATI in particolare l’art. 2 e l’art. 4 , ultimo capoverso, della predetta transazione che testualmente recitano:

Art.2- *“Il Comune di Curinga e la sig.ra Aloisi Rosalba, come rappresentata nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfattivo delle rispettive posizioni e pretese in relazione alle questioni giuridiche ed economiche insorte relativamente all’immobile in proprietà tra le parti sito in Curinga Centro via Roma n.75 distinto nel catasto fabbricati del Comune di Curinga al foglio di mappa n.37, particella n.912, di cui i sub 1 e sub 5 di proprietà della sig.ra Aloisi Rosalba, mentre il sub 6, P.1 di proprietà del Comune di Curinga.”.*

Art.4 *“Inoltre l’Ente s’impegna a provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del presente atto (fatti salvi eventuali differimenti per cause debitamente accertate e giustificate) , a sua cura e spese, alla demolizione dell’intera porzione di edificio di sua proprietà ed alla rimozione di tutto il relativo materiale di risulta ed, altresì, in esito a quanto sopra, ad alienare e cedere alla Dott.ssa Aloisi Rosalba il diritto di superficie sull’area su cui insiste la porzione di fabbricato che sarà oggetto di demolizione (art. 954 del c.c.).”.*

DATO ATTO che l’art. 2 sopra riportato contiene un’inesattezza con riferimento all’individuazione catastale delle porzioni di fabbricato di proprietà del Comune di Curinga dal momento che la proprietà dell’Ente ha ad oggetto due porzioni immobiliari, il sub 6, come correttamente indicato nel predetto articolo 2 della transazione, ed altresì il sub 1102 non menzionato per mero errore materiale.

In particolare il sub 6 identifica solo una porzione di fabbricato di proprietà dell’Ente posto al primo piano , il sub 1102 , invece, identifica l’altra porzione di fabbricato di proprietà dell’Ente posto sempre al primo piano ed, altresì, l’accesso posto al piano terra.

ATTESO inoltre che l’ultimo capoverso dell’art.4 dell’atto di transazione sottoscritto tra le parti prevedeva l’impegno dell’Ente a provvedere alla demolizione dell’intera porzione di edificio di sua proprietà con successiva alienazione e cessione alla Sig.ra Aloisi Rosalba del diritto di superficie sull’area posta al primo piano su cui insiste la porzione di fabbricato di proprietà comunale.

RILEVATO che questo Ente, conformemente a quanto previsto dall’accordo transattivo sottoscritto tra le parti , ha proceduto alla demolizione delle porzioni di fabbricato di sua proprietà poste al primo piano.

DATO ATTO che tale demolizione ha interessato sia la porzione sub 6 che la quota parte della porzione sub 1102 posta al primo piano.

SPECIFICATO che, al fine di poter individuare la sola area di proprietà dell’Ente posta al primo piano ed oggetto di demolizione si è dovuto procedere ad un frazionamento del subalterno 1102, dal quale sono scaturiti due nuovi sub : il sub 7 che identifica la porzione posta al piano terra ,ed il sub 8 che, invece, identifica la porzione di proprietà dell’Ente posta al piano primo.

PRECISATO, altresì, che, al fine di poter regolarizzare catastalmente la demolizione avvenuta e trasformare l’abitazione in lastrico solare, successivamente si è proceduto ad una variazione dei due subalterni di proprietà dell’Ente che individuano il primo piano, ovvero il sub 6 ed il sub 8 (scaturito, come detto, dal frazionamento del sub 1102).

DATO ATTO che, in esito a tale variazione, i sub di proprietà dell'Ente sono attualmente: il sub 10 (lastrico solare di mq 30,00- ex sub 6), il sub 9 (lastrico solare di mq 30,00- ex sub 8) ed il sub 7 che identifica l'accesso posto a piano terra .

CONSIDERATO che , in esito alla demolizione del fabbricato di proprietà comunale, l'Ente intende alienare e cedere in favore della Sig.ra Aloisi, non già il diritto di superficie come previsto nell'accordo transattivo stipulato tra le parti, ma il diritto di proprietà dell'area posta al piano primo ed , altresì, di quella posta al piano terra (identificata come sub 7), non sussistendo alcun interesse pubblico al mantenimento della proprietà di tali porzioni immobiliari in capo all'Ente che, infatti, risultano classificate tra i beni patrimoniali disponibili essendo state inserite nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 03.04.2018, recepita nel DUP 2018//2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 di pari data.

VISTO l'articolo 58 del decreto legge 25.6.2008, n. 112 , convertito in legge 6.8.2008, n. 133, inerente l'adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e dato atto che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 58, le porzioni immobiliari di che trattasi non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e che, pertanto, le stesse possono essere alienate.

RICORDATO CHE, ai sensi dei commi 2 e 3 del predetto articolo 58, l'inserimento dei beni in argomento nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile.

VISTA la perizia di stima redatta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici/Manutenzioni /Edilizia Privata che determina il valore delle porzioni di proprietà immobiliare dell'Ente in euro 2.815,68.

PRECISATO che la Sig.ra Aloisi ha già corrisposto all'Ente la somma di euro 736,19 giusta perizia a firma dell'Arch. Nicola Vasta.

CHE, pertanto la somma residua ancora da corrispondere in favore dell'Ente dalla sig.ra Aloisi per la cessione in diritto di proprietà dei sub di proprietà dell'Ente ammonta ad euro 2.079,49.

ATTESO CHE, alla luce di quanto sopra descritto, ai fini della cessione del diritto di proprietà sull'area risultante dalla demolizione della porzione di fabbricato di proprietà del comune di Curinga nonché sull'area posta al piano terra, la descrizioni dell'immobile come contenuta nell'art. 2 della transazione di cui trattasi deve intendersi così modificata: *...immobile in comproprietà tra le parti sito in Curinga Centro via Roma n.75 distinto nel catasto fabbricati del Comune di Curinga al foglio di mappa n.37, particella n.912, di cui i sub 1 e sub 5 di proprietà della sig.ra Aloisi Rosalba, mentre il sub 7 (posto al piano terra), ed i sub 9 e sub 10 (entrambi posti al piano primo) di proprietà del Comune di Curinga.*”.

RITENUTO di sanare le inesattezze contenuta nell'atto di transazione relative all'individuazione catastale delle porzioni di fabbricato di proprietà del Comune di Curinga, e di recepire al contempo i nuovi dati catastali risultanti dai frazionamenti effettuati.

RITENUTO, altresì, di modificare l'art.4 della transazione di cui trattasi nel senso di stabilire che l'Ente s'impegna a cedere, non già il diritto di superficie, bensì il diritto di proprietà sulle sue porzioni immobiliari come sopra meglio identificate.

RITENUTO di provvedere in merito.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il TUEL

VISTO lo Statuto comunale

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente provvedimento.

di sanare le inesattezze contenuta nell'atto di transazione relative all'individuazione catastale delle porzioni di fabbricato di proprietà del Comune di Curinga recependo , al contempo, i nuovi dati catastali risultanti dai frazionamenti effettuati e, per l'effetto,

di specificare che la descrizioni dell'immobile come contenuta nell'art.2 della transazione di cui trattasi deve intendersi così rettificata: *...immobile in comproprietà tra le parti sito in Curinga Centro via Roma n.75 distinto nel catasto fabbricati del Comune di Curinga al foglio di mappa n.37, particella*

n.912, di cui i sub 1 e sub 5 di proprietà della sig.ra Aloisi Rosalba, mentre il sub 7 (posto al piano terra), e d i sub 9 e sub 10 (entrambi posti al piano primo) di proprietà del Comune di Curinga.”.

Di dare atto, altresì, che l'art.4 della transazione di cui trattasi deve intendersi modificato nel senso che l'Ente s'impegna a cedere, non già il diritto di superficie, bensì il diritto di proprietà sulle sue porzioni immobiliari come sopra meglio identificate, il cui valore ammonta ad euro 2.815,68 giusta perizia di stima redatta dell'Ing. Pasqualino Nicotera, Responsabile dell'Area lavori Pubblici/Edilizia Privata/Manutenzioni con competenza estesa al settore patrimonio.

Di dare atto, pertanto, che formeranno oggetto dell'atto pubblico di alienazione immobiliare che verrà stipulato tra il Comune di Curinga e la sig.ra Rosalba Aloisi le porzioni del fabbricato riportato al Catasto al foglio 37, particella 912, di proprietà dell'Ente e precisamente il sub 7 (posto al piano terra), ed i sub 9 e d il sub 10 posti al piano primo.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici/Settore Patrimonio, Ing. Pasqualino Nicotera, sopra indicato ad intervenire, in nome e per conto dell'Ente, nella stipula dell'atto pubblico di alienazione delle porzioni del fabbricato riportato al Catasto al foglio 37, particella 912, di proprietà del comune di Curinga come sopra indicate.

Di dare atto che la stipula dell'atto avverrà con atto pubblico o atto pubblico amministrativo con oneri e spese a carico degli acquirente.

Di dare atto che, in esito alla stipula dell'atto di compravendita la sig.ra Aloisi Rosalba, come rappresentata e difesa dall'Avv.Renato Anania del Foro di Cosenza (C.F.: NNARNT36B24D218M), - rinuncerà in via definitiva alle pretese ed alle domande avanzate già nel 2012, con atto stragiudiziale, assunto al protocollo dell'Ente al n.4919 del 6 settembre 2012 e successivamente più volte riproposte.

Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Sig.ra Rosalba Aloisi che lo sottoscriverà in segno di formale accettazione di tutto quanto contenuto nello stesso a parziale modifica ed integrazione della transazione già sottoscritta tra le parti.

Di intendere allegata alla presente la deliberazione di G.C. n140/2016 e l'atto di transazione sopra più volte richiamati che devono intendersi rettificati ed integrati per effetto delle statuizioni contenute nel presente atto.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : Integrazione e rettifica deliberazione di Giunta comunale n 140/2016 ad oggetto:
“Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi per la definizione della vertenza in atto relativa all’immobile in comproprietà sito in via Roma n.75.”.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pasqualino Nicotera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to :Ing. Domenico Maria Pallaria


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.2732 .

Data 03/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 03/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 03/05/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa D. ssa Mariagrazia Crapella